

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 150/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 24 giugno 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea - Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL DOTT. TODARO VINCENZO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI ANNI 1;
- AMMENDA DI €10.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell'1.6.2016)

2. RICORSO DEL SIG. DINISI GIUSEPPE AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI ANNI 1;
- AMMENDA DI €10.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell'1.6.2016)

3. RICORSO DELLA POL. GIOVENTU' CALCIO DAUNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA REVOCA DEL TITOLO DI VINCENTE IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, STAG. SPORT. 2015/2016, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PRESIDENTE ED AL PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell'1.6.2016)

La Corte, preliminarmente riuniti i ricorsi come sopra proposti dal Dott. Todaro Vincenzo, Sig. Dinisi Giuseppe e dalla Polisportiva Gioventù Calcio Dauna di Castelnuovo della Dauna (Foggia),

visto l'art. 1bis, comma 1 e l'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., li accoglie parzialmente rideterminando così le sanzioni:

- Dott. Todaro Vincenzo mesi 5 di inibizione e ammenda di €5.000,00;
- Sig. Dinisi Giuseppe mesi 5 di inibizione e ammenda di €5.000,00;
- Pol. Gioventù Calcio Dauna penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva 2016/2017.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 30 giugno 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio